

**Edizione di giovedì 21 aprile 2016**

## **BILANCIO**

[Cooperative: nei documenti di bilancio ampio spazio alle “peculiarità”](#)

di **Fabrizio G. Poggiani**

## **AGEVOLAZIONI**

[Patent box: le perdite pregresse riducono il reddito agevolabile](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Sulla responsabilità solidale del Presidente di una associazione](#)

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

## **CONTENZIOSO**

[Le garanzie del contribuente nell'evoluzione dell'articolo 12 L. 212/2000](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **ACCERTAMENTO**

[Ancora acceso il dibattito sul transfer pricing](#)

di **Massimiliano Tasini**

## **BUSINESS ENGLISH**

[Turnover presumption index: come tradurre 'studi di settore' in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

## BILANCIO

---

### ***Cooperative: nei documenti di bilancio ampio spazio alle “peculiarità”***

di **Fabrizio G. Poggiani**

Pubblicato sul sito del CNDCEC il **quaderno** su “[Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e della gestione aziendale](#)”, che contiene utili indicazioni per quanto concerne la redazione dei bilanci di questi enti mutualistici, predisposto dalla **Commissione per lo studio dei Principi Contabili Nazionali** del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

**Il documento tratta, in particolare, la mutualità, i ristorni, tipico esempio di realizzazione della mutualità, le riserve e i prestiti sociali**, con particolare riferimento alla relativa collocazione nei documenti di bilancio, riportando anche una sintesi del trattamento tributario di questi particolari enti.

Per quanto concerne lo scopo mutualistico, si ricorda che **il legislatore riformatore ha introdotto nel codice civile, con il D.Lgs. 6/2003 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004), alcune norme (in particolare quelle inserite all’interno degli articoli 2512, 2513 e 2514) destinate a far emergere la “mutualità prevalente”, necessaria per il riconoscimento di numerose agevolazioni di natura tributaria.**

Il documento della Commissione per lo studio dei Principi Contabili Nazionali del CNDCEC (quaderno di aprile 2016), oltre ad analizzare i contenuti delle stesse disposizioni, al fine di verificarne il possesso, **fornisce precise e puntuali indicazioni sulle informazioni da inserire all’interno dei documenti di bilancio**, con particolare riferimento alla nota integrativa, stante la presenza di una disomogeneità redazionale attuata fino ad oggi dagli operatori di settore, nonché numerosi esempi e schemi da inserire all’interno degli stessi documenti di bilancio.

Per effetto di quanto indicato, proprio in tema di mutualità e di operatività degli enti, **le informazioni più importanti riguardano la struttura della cooperativa, con particolare riferimento alla tipologia dei soci presenti, ai criteri gestionali seguiti per il raggiungimento degli scopi mutualistici, alle modalità di formazione e assegnazione dei ristorni, ai rapporti con i soci, alle modalità di indicazione dei dati relativi alle riserve**, con particolare riferimento a quella legale e a quelle indivisibili, **e ai prestiti sociali.**

Il documento, peraltro, con riferimento all’informazione richiesta dal punto 22-bis), comma 1, dell’articolo 2427 cod. civ. (operazioni con parti correlate), evidenzia che, **per effetto della peculiare operatività di tali enti e stante la sicura presenza di un rapporto mutualistico tra**

**dirigenti e amministratori-soci dell'ente, che realizza operazioni economicamente vantaggiose nei confronti anche di questi soggetti, la relativa informativa non deve essere fornita** nella nota integrativa.

Con riferimento ai "ristorni" (articolo 2545-*sexies* cod. civ.), il quaderno evidenzia le **varie modalità di distribuzione e il relativo trattamento tributario, indicando puntualmente le modalità di rappresentazione contabile**. Viene ricordata la possibile e **alternativa** collocazione dei ristorni nell'aggregato "A/1" o nell'aggregato "A/5" per le cooperative di consumo e/o di utenza, come suggerito anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (documento del 2006) e da talune centrali cooperative, confermando comunque la **parificazione tributaria**, a prescindere dalla diversa modalità di assegnazione (come componente di reddito o come destinazione dell'utile).

Sulla prima questione, il quaderno, **in previsione dell'applicazione delle modifiche intervenute a partire dallo scorso 1° gennaio, relativamente alla scomparsa dell'area straordinaria, suggerisce la collocazione dei ristorni, anche per le cooperative di consumo o utenza, all'interno dell'aggregato "A/1"**.

Infatti, si legge nella nota in calce al periodo relativo alla detta trattazione che *"nelle condizioni indicate nel testo, in un'ottica evolutiva della disciplina del bilancio, considerato anche l'inserimento nella voce A.5 di una serie di componenti positivi di reddito aventi sino ai bilanci dell'esercizio 2015 natura "straordinaria" (...) può essere considerato plausibile, laddove tale comportamento agevoli la lettura del bilancio, prevedere l'iscrizione dei ristorni, a rettifica della voce A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni. Tale impostazione incide sull'ammontare dei ricavi da utilizzare per il calcolo della mutualità prevalente ai sensi del 2513, c.c."*.

Il quaderno, inoltre, analizza, per ogni tipologia, **le riserve potenzialmente presenti nelle cooperative, indicando le informazioni opportune, ai sensi del comma 1, dell'articolo 2427 cod. civ.**, ed in particolare, tratta la formazione, l'utilizzazione, la composizione, l'origine e la distribuzione delle stesse, tenendo presente le indicazioni fornite dall'OIC 28.

**Il documento conclude la trattazione analizzando i "prestiti sociali", che rappresentano una forma di finanziamento tipica delle società cooperative, che si realizza con l'apporto, da parte di soci, di capitali rimborsabili, tenendo conto che gli introiti devono essere destinati esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale e che sussistono limiti, sia in termini di soglia massima di deposito da parte di ogni singolo socio, sia in termini di remunerazione (tasso di interesse da corrispondere), evidenziando anche la necessità che la raccolta sia effettuata presso soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi (delibere C.I.C.R. e circolari della Banca d'Italia).**

Nella parte finale di questa sezione, **il quaderno esamina le norme introdotte per la tutela dei risparmi del socio sottoscrittore, evidenziando che i prestiti sociali sono monitorati da revisori esterni (ministeriali o delle centrali cooperative), e tratta, in maniera estremamente analitica, le diverse tipologie di finanziatori, occupandosi anche la disciplina tributaria, sia con**

riferimento alla deducibilità in capo all'ente degli interessi che all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (26%), **indicando anche l'entità dell'imposta di registro e di bollo collegata all'emissione dei documenti inerenti al prestito**, come i contratti, i libretti, le quietanze e le comunicazioni annuali.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Patent box: le perdite pregresse riducono il reddito agevolabile***

di **Alessandro Bonuzzi**

Nel calcolo del *bonus* fiscale a cui dà diritto il regime del *patent box* è necessario tener conto anche delle **perdite fiscali** eventualmente prodotte dallo sfruttamento del **bene immateriale** (o IP).

La perdita fiscale può verificarsi sia nel caso in cui il bene venga **concesso in uso** a terzi (c.d. utilizzo indiretto) sia qualora lo stesso venga utilizzato **direttamente** dall'impresa. Si ha un risultato negativo quando i costi fiscalmente rilevanti sostenuti per l'accrescimento del bene **superano** i ricavi derivanti dal relativo sfruttamento. È più probabile che ciò accada nella **fase iniziale** di sviluppo dell'IP in cui si concentrano ingenti investimenti a fronte di un basso o nullo riscontro del prodotto sul mercato.

La **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11/E/2016** ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento delle perdite generate nell'ambito del *patent box*. Secondo il documento di prassi la perdita del singolo IP deve essere **memorizzata** sin dal 2015 anche in assenza di opzione per il regime. Infatti, in caso di **successiva opzione**, ai fini del calcolo della variazione in diminuzione spettante, l'impresa beneficiaria dovrà effettuare una **compensazione** tra i **redditi** e le **perdite** prodotte nei periodi precedenti all'opzione.

In particolare, **nell'ipotesi in cui nel periodo precedente all'opzione sia presente solo una perdita**, questa deve essere **scomputata dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale** in vigenza del regime, fino ad esaurimento e senza che operino limiti temporali.

Si osservi che la gestione delle perdite deve essere **distinta** per ogni singolo IP. In altri termini, le perdite fiscali prodotte da un determinato bene immateriale devono essere compensante, nell'ambito del regime del *patent box*, con gli eventuali redditi del **medesimo** bene immateriale, senza che possano impattare sul reddito generato da altri IP per i quali l'impresa ha esercitato l'opzione.

Va da sé che, sotto il profilo temporale, lo scomputo riguarda i redditi prodotti nel **quinquennio** di efficacia dell'opzione.

Sul punto, il documento di prassi precisa che questa interpretazione appare **coerente** con la disciplina generale del *patent box*, secondo cui l'opzione è separata per ogni singolo bene immateriale, in modo che un'impresa, che ha il diritto di sfruttare due IP, può decidere di applicare il regime agevolato solo per uno.

Per meglio comprendere il funzionamento del meccanismo di scomputo descritto si veda il seguente **esempio** costruito sulla scorta di quello contenuto nella circolare n.10/E.

L'impresa X ha optato per il *patent box* per il marchio **A**, nel **2015**, e opta per il regime per il marchio **B**, nel **2016**. Si ipotizzi che i marchi generino i seguenti risultati fiscali differenziali nel rispettivo periodo di osservazione.

<b>ANNO</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
MARCHIO A	-100	-200	-300	100	100	/
MARCHIO B	-500	150	250	300	300	250

Le perdite del **marchio A** realizzate nei primi 3 esercizi del quinquennio (2015-2019) **azzerano integralmente** il reddito agevolabile prodotto dal bene negli anni 2018 e 2019.

Con riferimento al **marchio B**, invece, la somma dei redditi del quinquennio eccede la perdita, della quale si deve comunque tener conto ancorché prodotta nell'anno **ante opzione**. Il bene è atto a generare un *bonus* fiscale a partire dal 2018.

Si ricorda, infine, che i componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono in modo **ordinario** alla determinazione del reddito di impresa di periodo anche quando **non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione**.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Sulla responsabilità solidale del Presidente di una associazione***

di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

La **Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza 29 maggio 2015 n. 1251/13/15**, affronta il tema della **responsabilità solidale** del rappresentante legale di una associazione per i debiti tributari dell'ente riferiti agli anni di imposta precedenti al suo insediamento.

L'Agenzia delle entrate, fondandosi su una automatica applicazione del principio di cui all'**articolo 38 cod. civ.**, che prevede la responsabilità solidale di colui il quale agisce in nome e per conto di una associazione, notificava un avviso di accertamento, sia all'associazione, nella persona del legale rappresentante, sia **in proprio** a quest'ultimo, quale diretto responsabile in solido.

L'avviso era relativo ad un anno di imposta, il 2007, ed era fondato essenzialmente sulla **decadenza dall'applicabilità dei benefici fiscali previsti a favore delle associazioni dalla L. 398/1991**, con conseguente emersione di reddito di impresa imponibile ai fini Irap/Ires e Iva non versata.

Il legale rappresentante in carica raggiunto dalla notifica dell'avviso quale responsabile in solido, proponeva opposizione eccependo l'erronea applicazione dell'articolo 38 cod. civ. poiché **la presunta evasione era riferibile all'anno di imposta precedente a quello della sua investitura** (2008). Resisteva l'Ufficio ribadendo la legittimità dell'aver rilevato la responsabilità del legale rappresentante per avere questi **sottoscritto la dichiarazione dei redditi** relativa all'anno precedente.

In primo grado la Commissione Provinciale aveva **accolto le doglianze della parte** riconoscendo l'estraneità del ricorrente alla gestione dell'esercizio finanziario 2007 e l'irrilevanza della firma del modello Unico inviato nel 2008, perché costituente un adempimento previsto dalle istruzioni ministeriale e un obbligo di legge.

L'Ufficio impositore impugnava la sentenza di primo grado confermando il procedimento logico argomentativo seguito: **la responsabilità personale del legale rappresentante (succeduto nella carica) di una associazione deriva dall'espletamento di un atto dovuto ovvero la sottoscrizione nel periodo di investitura della dichiarazione dei redditi riferiti all'anno precedente.**

Avverso l'appello dell'Agenzia il contribuente ribadiva che **il mero invio della dichiarazione non incide sulla responsabilità di gestione**, essendo altro il rappresentante legale e

l'amministratore della associazione fino all'agosto del 2008.

Non si può non rilevare che l'interpretazione dell'articolo 38 cod. civ. non è una "**zona grigia**" del diritto; al riguardo, la giurisprudenza ha enucleato il principio di diritto "*per cui in caso di debiti di imposta che sorgono ex lege al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere personalmente e solidalmente tanto per le sanzioni pecuniarie che per il tributo non corrisposto, il soggetto che in forza del ruolo rivestito abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di comporta; il semplice avvicinarsi delle cariche sociali nel sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante con esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione*" (ex plurimis Cass. 29734/2011 e Cass. n. 20485/2013).

Il riferimento al **ruolo gestorio** comporta che la responsabilità per le obbligazioni sociali – anche di natura tributaria – debba essere circoscritta alle sole obbligazioni sorte **nel periodo di relativa investitura**.

La Commissione Tributaria Regionale, seguendo il consolidato insegnamento della Cassazione, respingeva il ricorso proposto dalla Amministrazione. Sottolineava che, nel caso in esame, **il contribuente si era insediato in un periodo successivo rispetto a quello accertato; pertanto, non poteva essere ritenuto responsabile in solido per i debiti tributari riferiti agli anni di imposta precedenti al suo insediamento**. È ininfluente l'invio della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente dal momento che: "*le risultanze contabili poste alla base della dichiarazione non potevano affatto essere modificate dal momento che, come è noto, l'esercizio finanziario e fiscale inizia l'1/1 e termina il 31/12 di ogni periodo di imposta*".

La CTR confermava pertanto la sentenza impugnata, dichiarava l'illegittimità dell'avviso di accertamento e **condannava l'appellante alla rifusione delle spese**.



## CONTENZIOSO

---

### ***Le garanzie del contribuente nell'evoluzione dell'articolo 12 L. 212/2000***

di **Luigi Ferrajoli**

*“La violazione del **contraddittorio endoprocedimentale** garantito dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 sussiste quando **l'avviso di accertamento risulta emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla data del rilascio del processo verbale di constatazione indipendentemente dalla circostanza che la notifica sia avvenuta successivamente**”.*

La sesta sezione della Corte di Cassazione con tale massima contenuta nella recente **ordinanza n. 5361 del 17.03.2016** ha proseguito nella sua opera nomofilattica di **delimitazione dei limiti di operatività e, per converso, anche delle garanzie tutelate dall'articolo 12 della L. n. 212/2000** (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

Invero la medesima sezione, in identica composizione, si è trovata a dover dirimere nella medesima udienza due distinte questioni controverse in entrambe le quali **il contribuente sollevava il vizio di violazione del disposto di cui al più volte citato articolo 12**. La difformità dei fatti presupposti a tale eccezione ne giustifica **il differente orientamento assunto dai giudici della Suprema Corte**, i quali nel primo caso hanno confermato la **sussistenza di una lesione del principio del contraddittorio e conseguentemente una violazione del diritto di difesa** in danno al contribuente, con beneficio per la parte controricorrente che ha visto **rigettato l'opposto ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate**.

Nella seconda questione sottoposta al vaglio di legittimità, al contrario, **non ha trovato conferma il ragionamento svolto dal contribuente** e confermato in entrambi i gradi di merito dalle Commissioni Tributarie competenti, in termini di **lesione del diritto di difesa della parte privata scaturito dall'inosservanza del termine dei sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento**, atteso che la Corte dagli atti di causa ha rilevato la pacifica **assenza di accessi presso la sede del contribuente** da parte dell'Amministrazione precedente.

Così, con la **diversa ordinanza n. 5362 del 17.03.2016** i giudici di legittimità hanno **accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate** rinviando alla Commissione Tributaria Regionale per la **decisione nel merito della vertenza**.

Il faro direzionale che ha guidato il ragionamento normo-interpretativo della Corte in entrambe le decisioni è rappresentato dai principi espressi dall'ormai nota sentenza a **Sezioni Unite n. 24823, depositata il 9.12.2015**, che esaminando la questione **dell'operatività estensiva dell'articolo 12 ha chiarito che le garanzie fissate nel comma 7** trovano applicazione

esclusivamente in relazione **agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente**; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.

I Supremi giudici si sono spinti fino ad operare una sorta di **parallelismo tra giurisdizione nazionale e comunitaria** giungendo ad affermare che *“Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto”*. Applicando dunque tali principi, **nell'ordinanza n. 5362 è stata confermata la “limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”,** [la quale] è da ritenersi *“non irragionevole”, in quanto giustificat[a] dalla peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse”*.

Differentemente, nella precedente (per numero cronologico) ordinanza la Corte, **avendo rilevato l'esistenza di un processo verbale di constatazione emesso a seguito di verifica svolta presso i locali del contribuente** ed avendo rilevato **il mancato rispetto da parte dell'Ufficio del termine dei sessanta giorni** per essere stato l'atto accertativo notificato anteriormente al decorrere dei suddetti, ha rilevato una violazione dell'**articolo 12, comma 7, della L. n. 212/2000** commessa dall'Ufficio per non avere atteso il **decorso del termine previsto dalla legge per la formulazione delle osservazioni e richieste del contribuente**, prima di chiudere il procedimento di formazione dell'atto.

Con tale ultima pronuncia, inoltre, la Corte ha ribadito che vale **la data di emissione dell'atto accertativo e non già quella successiva della sua notifica** a stabilire l'avvenuta violazione del termine di difesa poiché è nel momento in cui l'Amministrazione adotta le proprie **conclusioni senza preventivamente vagliare le osservazioni rese dal contribuente** che si commette la violazione di legge.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Ancora acceso il dibattito sul transfer pricing***

di **Massimiliano Tasini**

Il 4 giugno 2014 la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza 12502**, ha avuto modo di affermare che il principio del **valore normale** ha una portata generale ed è dunque applicabile anche al **transfer pricing domestico**, ossia alle transazioni avvenute fra società appartenenti allo stesso gruppo e tutte aventi sede in Italia.

La disciplina sul *transfer pricing*, dice la Corte, ha portata antielusiva, e costituisce **generale** esplicazione del divieto di **abuso del diritto**.

La tesi è ripresa nella successiva **sentenza della Cassazione del 22 giugno 2015 n. 12844**, che rimarca che questa pratica realizza abuso in quanto comporta l'uso improprio di strumenti giuridici idonei ad ottenere agevolazioni o risparmi di imposta in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Naturalmente, aggiungiamo, potrebbe essere che quei prezzi siano stati praticati non tanto, o comunque non solo, per motivi fiscali, bensì, solo per fare un esempio, per aprire un **nuovo mercato** in una zona del paese promettente, che però potrebbe avere la "sfortuna" di godere di alcune agevolazioni fiscali. Ma questo lo diciamo solo per inciso.

Questa strada è parsa davvero difficilmente sostenibile sul piano normativo: non si capiva infatti per quale motivo a fronte di una disciplina positiva che **riservava** l'applicazione del *transfer pricing* alle operazioni internazionali, si fosse pervenuti ad estenderla ad ogni tipo di imprese. È stato necessario un **intervento legislativo**, che è arrivato con **l'articolo 5 del D.Lgs. 147/2015**, per "interpretare" la disciplina positiva e dirimere la questione.

Fuori un problema, sotto un altro.

Come si diceva sopra, la tesi tradizionale porta a configurare il *transfer pricing* nel novero delle operazioni elusive; da tale premessa, la **Cassazione nella sentenza 24 luglio 2015 n. 15642** – ma anche in molte altre datate pronunce – ha ritenuto che sull'Amministrazione finanziaria gravasse **l'onere di provare i presupposti** dell'elusione fiscale, tra i quali la **superiorità** della fiscalità in Italia all'epoca dell'operazione rispetto a quella in vigore nel territorio dello Stato dell'impresa non residente.

Senonché, meno di due mesi dopo questa tesi è stata smentita dalla **Cassazione con la sentenza 18 settembre 2015 n. 18392**. Diciamo subito che questa pronuncia non parrebbe risentire della novella del **D.Lgs. 128/2015**. Ivi si afferma che il *transfer pricing non integra una*

**disciplina antielusiva in senso proprio**, di talché la prova sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo **l'esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore al valore normale**.

Si tratta di una questione di estrema delicatezza. Difficile dire se la **soluzione** debba venire dal legislatore o dalle Sezioni Unite, è però necessario **risolvere la questione**. E in fretta.

## BUSINESS ENGLISH

---

# ***Turnover presumption index: come tradurre 'studi di settore' in inglese***

di **Stefano Maffei**

Da anni ormai cerco di spiegare ad avvocati e commercialisti italiani che l'errore principale nell'uso dell'inglese è la traduzione **parola per parola**, che non solo è spesso errata ma talvolta finisce addirittura per coprirci di ridicolo. Settimana scorsa, ad esempio, ho letto un improbabile *studies of sector* in un messaggio di posta elettronica inviato da un consulente italiano ad un cliente straniero, e stavo per mettermi a piangere.

Tradurre in inglese concetti complessi presuppone innanzitutto la capacità di riflettere un momento sulla natura del concetto, e sul suo significato profondo.

Ecco il passaggio logico: che cos'è uno **studio di settore**? Si tratta di una **presunzione** (*presumption*) che il **fatturato** (*turnover*) di una società o di un professionista non possa essere inferiore ad un certo tetto. La mia traduzione preferita è quindi, semplicemente, *turnover presumption index* (ma anche *income presumption index* potrebbe andare bene, se invece di **fatturato** vogliamo usare **reddito**).

Gli **studi di settore** sono diversi a seconda delle **aree di attività**: *there are separate presumption indexes for each business area, including constructions, food and beverages, financial services, etc...*

Lo sappiamo: il problema negli **studi di settore** è essere **congrui**, concetto che possiamo tradurre con *to adhere to the turnover presumption index* oppure *to comply with the turnover presumption index*. Una frase utile potrebbe essere *my accountants advised me* (secondo il **parere del mio commercialista**) *that more costs would be required in order to comply with the turnover presumption index of the Italian tax authority*.

Ovviamente non si tratta di una **presunzione assoluta** (in inglese si traduce *irrebuttable presumption*) ma di una presunzione relativa, ossia una presunzione che il contribuente può in qualche misura contestare, con le dovute **prove**. *The said presumption can be rebutted if the taxpayer can give evidence of* (se il **contribuente** può provare) *an unusually low income (or turnover) in a given year* (in un determinato anno).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016) visitate il sito [www.eflit.it](http://www.eflit.it).